

Traduzione¹

Accordo

**tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese
relativo alla partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori
di modernizzazione della linea ferroviaria
Parigi–Digione–Dole–Losanna/Neuchâtel–Berna**

Concluso il 25 agosto 2005

Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 maggio 2006

(Stato 8 agosto 2006)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica francese,

denominati qui di seguito: le parti contraenti,

vista la Convenzione del 5 novembre 1999² tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità, entrata in vigore il 28 marzo 2003, denominata qui di seguito: la Convenzione bilaterale del 5 novembre 1999,

visto il decreto federale svizzero del 4 ottobre 1991³ sul transito alpino,

vista la modifica del 20 marzo 1998⁴ del decreto federale svizzero concernente la costruzione di una ferrovia transalpina,

visto il decreto federale svizzero dell'8 marzo 2005⁵ concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo alla rete ad alta velocità,

vista la legge federale del 18 marzo 2005⁶ sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità,

vista la legge francese n. 97-135 del 13 febbraio 1997 «Loi portant création de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire»,

visto il decreto francese n. 97-444 del 5 maggio 1997 «Décret relatif aux missions et aux statuts de RFF»,

vista la legge francese n. 85-704 del 12 luglio 1985 «Loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée»,

RU 2006 3095

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.742.140.334.97

³ RS 742.104

⁴ RU 1999 769

⁵ FF 2005 4637

⁶ RS 742.140.3

desiderosi di migliorare i collegamenti ferroviari tra la Svizzera e la Francia e di sviluppare così condizioni propizie a un aumento del traffico ferroviario,

desiderosi di agevolare il trasporto viaggiatori tra i grandi agglomerati urbani della Svizzera, da un lato, e della Francia, dall'altro,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Conformemente alla Convenzione bilaterale del 5 novembre 1999, l'obiettivo del presente accordo è di definire gli impegni reciproci delle parti contraenti per quanto concerne le modalità di finanziamento e di esecuzione dei lavori necessari per la prima fase della modernizzazione delle linee tra

- a) Parigi–Digione–Dole–Losanna e
- b) Parigi–Digione–Dole–Neuchâtel–Berna.

Art. 2

1. Il programma il cui finanziamento è disciplinato dal presente accordo comprende la modifica di impianti elettrici, lavori sulla linea, la compatibilità elettromagnetica dei nuovi impianti di telecomunicazione, interventi per la sicurezza dei viaggiatori e lavori di adattamento di opere di costruzione e di impianti di sicurezza. Il progetto è descritto in dettaglio in una Convenzione di finanziamento e di realizzazione dei lavori conclusa tra Réseau ferré de France (RFF) e le parti che finanziano il programma previsto.

2. I tracciati risultanti dalla realizzazione del programma di modernizzazione dell'infrastruttura e di miglioramento dell'esercizio permetteranno di prevedere, sulle relazioni Parigi–Dole–Losanna/Neuchâtel–Berna, un guadagno di tempo complessivo fino a 15 minuti per i tempi di percorrenza migliori.

3. RFF è il committente per le prestazioni e i lavori concernenti gli impianti di sua proprietà.

4. L'attuazione delle misure previste al paragrafo 1 sottostà alla legislazione francese.

5. La pubblicazione delle gare d'appalto per i lavori menzionati al paragrafo 1 avviene contemporaneamente in Svizzera e in Francia. La procedura d'attribuzione garantisce la parità di trattamento tra le imprese site in Svizzera e in Francia.

Art. 3

1. Il costo dei lavori è stimato dal committente a 37,1 milioni di euro (tasse escluse), in base alla situazione economica del giugno 2004. Le spese effettive sono assunte in parti uguali dalla parte svizzera, da un lato, e dall'insieme dei cofinanziatori francesi, dall'altro.

2. Su queste basi, la parte svizzera si impegna ad accordare a RFF un contributo a fondo perso. La Convenzione di finanziamento e di realizzazione definisce le modalità di versamento tra le parti che finanziano il programma previsto come pure l'aggiornamento del contributo a fondo perso della Svizzera.
3. Le spese effettive assunte dalla parte francese saranno ripartite tra i diversi cofinanziatori francesi interessati, secondo le modalità illustrate nella Convenzione di finanziamento e di realizzazione. Nell'ambito della Convenzione di finanziamento e di realizzazione prevista a questo scopo, la parte francese si fa garante della copertura della totalità delle spese spettanti ai finanziatori che partecipano, oltre alle due parti, alla copertura dei costi.
4. Se il conteggio finale delle spese risulta inferiore al preventivo finanziario menzionato al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Svizzera è ridotta di un importo pari alla metà della somma risparmiata. Se sussiste il rischio di superare l'importo previsto per i lavori o di dover modificare in modo significativo il programma, viene informato il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 4, che propone le misure da adottare al Comitato direttivo istituito dalla Convenzione bilaterale del 5 novembre 1999. Tuttavia, nel caso in cui si verificano eventi eccezionali, il presente accordo non è applicato e deve essere rinegoziato.

Art. 4

1. È istituito un comitato di monitoraggio internazionale incaricato di sorvegliare l'avanzamento dei lavori, che si riunirà ogni semestre. Tale comitato è composto di rappresentanti delle due parti contraenti della Convenzione di finanziamento e di realizzazione come pure di rappresentanti delle imprese ferroviarie interessate e degli altri gestori dell'infrastruttura, in qualità di osservatori. Esso è presieduto dal Prefetto della Franca Contea ed elabora le proposte di decisione da sottoporre al comitato direttivo. La riunione del comitato può essere richiesta da una delle parti contraenti.
2. Il Comitato direttivo previsto nella Convenzione bilaterale del 5 novembre 1999 è informato regolarmente sull'avanzamento dei lavori dal comitato di monitoraggio e dal committente. Nell'ambito del presente accordo, il Comitato direttivo è il solo organo abilitato a prendere decisioni con un impatto finanziario sull'operazione. Tali decisioni devono essere rispettate dagli attori interessati.

Art. 5

1. Ogni controversia tra le parti contraenti in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo è sottoposta al Comitato direttivo istituito dalla Convenzione bilaterale del 5 novembre 1999. Quest'ultimo si adopera per comporre la controversia.
2. Se non è raggiunta un'intesa in seno al Comitato, la controversia è deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle parti contraenti.

3. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale.

4. Se il tribunale non è debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna parte contraente può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia di procedere alle nomine necessarie.

5. Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le parti contraenti.

Art. 6

1. Il presente accordo entra in vigore non appena le parti contraenti hanno reciprocamente notificato l'adempimento delle procedure interne richieste a questo scopo.

2. Il presente accordo decade al momento del saldo dei versamenti dovuti.

Fatto a Parigi, il 25 agosto 2005, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Moritz Leuenberger

Per il Governo
della Repubblica francese:

Dominique Perben